



**COMUNE DI BASTIA UMBRA**  
PROVINCIA DI PERUGIA

**NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROMOZIONE DELLE  
PRATICHE SPORTIVE E MOTORIO-RICREATIVE E PER LA CONCESSIONE  
IN GESTIONE  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.133 del 20.12.2007

## **TITOLO I SVILUPPO DELLE PRATICHE SPORTIVE**

### **Art. 1 Finalità**

Il Comune di Bastia Umbra promuove e favorisce la pratica degli sport in tutte le sue forme e discipline, nonché le attività motorio/ricreative, tenuto conto dei valori ispiratori dell'associazionismo e la valenza sociale, di solidarietà, educativa, etica e formativa che lo sport rappresenta per la collettività e soprattutto per i giovani.

### **Art. 2 Strumenti**

Il Comune, in attuazione dell'art. 90 - comma 25 - della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) e della Legge Regione Umbria 12.3.2007 n. 5, intende raggiungere le finalità prefissate mediante quanto segue:

A – disciplina le modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale non gestiti direttamente dal Comune e non aventi rilevanza economica;

B – garantisce la massima fruibilità degli impianti sportivi da parte dei cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, dirette a soddisfare gli interessi generali della collettività;

C – valorizza il sistema degli impianti sportivi pubblici e la cultura dell'associazionismo sportivo territoriale, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro; valorizza altresì, le esperienze territoriali produttrici di modelli di gestione efficaci, già sperimentati nel territorio;

D – riconosce la funzione formativa dell'attività motorie e sportive, in particolare l'importanza delle scienze motorie e sportive nella rete di aiuto sociale, nel rafforzamento delle relazioni interpersonali, nel superamento dei disagi e delle dipendenze;

E – promuove una adeguata attività informativa sul doping e sui rischi per la salute che questo comporta;

F – prevede la concessione di contributi annuali alle associazioni, agli enti ed ai gruppi sportivi che svolgano concrete attività dilettantistiche, soprattutto giovanili ;

G – si attiva per la promozione e concede il patrocinio per le manifestazioni sportive di maggiore interesse;

H – realizza gli impianti sportivi specifici per i vari sport, tenuto conto delle varie richieste provenienti dalla cittadinanza;

I – inoltra richiesta di contributi alla Regione dell'Umbria ai sensi della L.R. 4 luglio 1997, n. 21.

### **Art. 3 Contribuzioni**

In sede di predisposizione del Bilancio previsionale annuale e pluriennale e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), verranno assegnate risorse finanziarie al fine di erogare contributi in denaro o benefici di altra natura alle associazioni, enti e gruppi che organizzano sul territorio comunale manifestazioni od iniziative di carattere sportivo.

La Giunta Comunale assegnerà i contributi tenendo conto delle capacità organizzative e promozionali, delle attività esercitate dalle associazioni ed enti sulla scorta di curriculum, numero degli iscritti, territorialità ed anche in funzione dei progetti presentati entro il 30 Settembre di ogni anno.

L'erogazione del contributo sarà effettuata dietro presentazione della documentazione attestante la realizzazione del progetto.

Per la domanda, l'assegnazione e l'erogazione dei contributi alle associazioni ed enti organizzatori, si osservano le disposizioni del vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi e benefici economici, in quanto compatibili.

## **TITOLO II**

### **CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NON AVENTI RILEVANZA ECONOMICA**

#### **Art. 4**

Concessione in gestione degli impianti sportivi non aventi rilevanza economica

1 – L'affidamento della gestione degli impianti sportivi non aventi rilevanza economica è previsto in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;

2 – La gestione dell'impianto sportivo prevede l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto stesso di funzionare ed erogare servizi;

3 - Ogni due anni l'Amministrazione Comunale individua le associazioni sportive aventi maggiore rappresentatività ed esponenzialità alle quali affidare in maniera diretta la gestione dei vari impianti dislocati sul territorio comunale. L'affidamento verrà effettuato a favore di un unico soggetto o più associazioni costituite in un unico soggetto qualora esercitino una disciplina compatibile con l'impianto oggetto della gestione;

4 - La concessione in gestione di un impianto sportivo a favore di una associazione sportiva o a favore di più associazioni costituite in un unico soggetto, non implica l'uso esclusivo dello stesso da parte delle medesime, volendo il Comune riservare l'utilizzo anche alle Scuole, associazioni e gruppi sportivi minori, nonché ai singoli utenti, compatibilmente con il calendario annuale delle attività autorizzate e approvate dal Comune;

5 - Per la individuazione della rappresentatività e della esponenzialità delle associazioni, si dovrà tenere conto:

a -- delle capacità promozionali, professionali e organizzative dimostrate dall'associazione anche nel campo delle attività e sostegno delle fasce sociali deboli e della scuola;

b – del numero degli iscritti;

c - delle attività effettuate nell'arco dell'anno precedente, soprattutto quelle giovanili;

d - dell'esperienza maturata nel settore della gestione di strutture sportive;

e - dell'affiliazione CONI;

f – della territorialità nel Comune di Bastia Umbra;

6 - Le strutture prive di rilevanza economica, da concedere in gestione, dietro comunque il pagamento delle tariffe comunali, sono:

A - Impianto da calcio Stadio Capoluogo, n. 2 campi e relative strutture;

B - Campo da calcio e relative strutture di Fraz. Costano, Via Amendola;

C - Campo da calcio e relative strutture di Fraz. Costano, Via Fiume;

D - Impianto da calcio di Fraz. Ospedalichchio, comprendente n. 2 campi, una pista polivalente e relative strutture;

E - Campo da calcio e relative strutture di loc. Borgo I Maggio;

F - Palazzetto dello Sport di Viale Giontella con attiguo campo da beach volley;

G - Pista di atletica e altri impianti per discipline di atletica annessi allo Stadio Capoluogo;

H - Le Palestre scolastiche del territorio comunale, dietro autorizzazione dei Consigli di Circolo e d'Istituto, esclusivamente in orario extrascolastico e compatibilmente con le prioritarie esigenze della scuola: Palestra della Scuola Media, Palestra di Borgo I° Maggio, Palestra Direzione Didattica Bastia, Palestra di Ospedalichchio;

7 - Il Palasport viene messo gratuitamente a disposizione delle Scuole Superiori e della Scuola Media del territorio comunale per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica, di norma da Settembre a Giugno; a tal fine le scuole provvederanno a programmare l'orario delle lezioni ed a trasmettere il piano di utilizzo dell'impianto al Comune. Per le ore di diretta utilizzazione le scuole si assumono ogni responsabilità per l'attività svolta, provvedendo alla custodia/sorveglianza, apertura/chiusura impianto ed alle operazioni di pulizia al termine dell'utilizzo giornaliero, ognuna per quanto di propria competenza;

8 - Per l'uso in orario extrascolastico delle palestre scolastiche, il Comune stipulerà apposito disciplinare con le scuole stesse;

9 - Per la pista polivalente annessa all'impianto di Ospedalichio, l'associazione gestore dovrà garantire l'uso gratuito a favore della cittadinanza, con particolare priorità d'uso a favore dei ragazzi fino a 18 anni residenti nel Comune di Bastia Umbra, con esclusione dell'onere derivante dalla pulizia degli spogliatoi in caso di doccia, che gli utilizzatori dovranno rimborsare alla associazione;

10 - Gli impianti sportivi presso i Centri Sociali, rimangono in concessione ai medesimi Centri Sociali, i quali potranno richiedere agli utenti un mero rimborso per le spese sostenute nella gestione degli impianti in questione. L'importo di tale rimborso non potrà comunque superare le tariffe applicate dal Comune per l'uso degli altri impianti sportivi;

11 - Le utenze per l'uso degli impianti sportivi presso i centri sociali sono a carico dei medesimi.

#### Art. 5

##### Concessione impianti – Individuazione associazioni

Entro Giugno di ogni biennio, il Comune convoca una riunione con tutte le Società Sportive del territorio comunale per individuare quelle alle quali concedere in gestione gli impianti sportivi, secondo i criteri di cui al precedente art. 4.

La domanda per l'assegnazione della gestione dovrà contenere anche l'espressa dichiarazione di accettare, in caso di concessione, le incombenze poste a carico dal presente Regolamento.

#### Art. 6

##### Disciplinare per la concessione gestione impianti

Individuate ogni 2 anni le associazioni alle quali concedere in gestione gli impianti sportivi comunali non aventi rilevanza economica, il Comune stipulerà con le stesse apposito Disciplinare della durata di 2 anni, nel quale saranno riportati i criteri generali e di concessione ed uso stabiliti nel presente Regolamento.

#### Art. 7

##### Oneri a carico delle associazioni concessionarie della gestione

In sede di stipula della Convenzione l'associazione o le associazioni concessionarie, al fine di rendere efficace e efficiente la gestione, si dovranno fare carico dei seguenti adempimenti:

- individuazione e conseguente comunicazione del nominativo del responsabile dell'associazione (Presidente o suo delegato) ai sensi della Legge n. 626 del 1994 e altre disposizioni inerenti le normative per la sicurezza;
- della custodia e guardiania dell'intero impianto sportivo anche nelle ipotesi di cui al successivo art. 9, mediante attività di volontariato dei propri iscritti;
- della pulizia di tutta l'area sportiva in gestione, dei locali adibiti a spogliatoi, a servizi igienici, nonché ai locali riservati ai giudici di gara garantendone il perfetto

stato igienico;

- della segnatura del campo di calcio per le partite di Campionato;
- della apertura e chiusura dell'impianto sportivo, degli spogliatoi, dei servizi igienici (compresi quelli riservati al pubblico);
- di non consentire l'uso dell'impianto qualora le condizioni del manto erboso non permetta lo svolgimento di attività;
- dell'osservanza delle disposizioni di legge che regolano le manifestazioni pubbliche;
- di individuare il nominativo del responsabile della sicurezza dell'impianto, riconsegnando al Comune debitamente firmato l'apposito disciplinare per la responsabilità della sicurezza sugli impianti, di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 626/1994;
- di corrispondere al Comune le relative tariffe dovute per l'utilizzo dell'impianto;
- di impegnarsi a non eseguire nessun intervento di modifica all'impianto, salvo i casi autorizzati dal Comune con la definizione delle modalità e procedure.

L'associazione concessionaria dovrà espletare le suddette attività esclusivamente mediante opera di volontariato da parte dei propri associati, assicurando loro tutte le eventuali tutele assistenziali e antinfortunistiche. Nel caso che, in via del tutto eccezionale e per brevi periodi, l'associazione utilizzi personale dipendente, si dovrà impegnare a che il medesimo sia in regola con le vigenti leggi in materia di rapporti di lavoro, di previdenza e assicurativa in conformità altresì ai contratti collettivi di categoria, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità che potesse derivare da inadempimenti di detta associazione al riguardo.

#### Art. 8

##### Oneri a carico del Comune

Rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione ordinaria e straordinaria dei campi di calcio, del Palasport, delle Palestre scolastiche e delle altre strutture sportive e pertanto:

- la cura del manto erboso, alla sua periodica concimazione e alla eventuale semina di porzioni di terreno di cui ne occorre il reintegro;
- la irrigazione dei campi con acqua, secondo le esigenze del terreno e l'andamento stagionale, in modo da assicurare la perfetta idoneità del terreno di gioco;
- costante cura del campo in terra battuta in modo che questi risulti ben livellato e privo di avvallamenti;
- la estirpazione delle erbe infestanti all'interno della recinzione dell'impianto sportivo;
- la ricarica periodica del campo di gioco con sabbia silicea per il mantenimento del tessuto erboso e vegetativo;
- il periodico livellamento e compattazione del terreno di gioco a mezzo di cilindratrice meccanica;
- interventi alle strutture murarie e portanti, alle recinzioni e altro, resi necessari per motivi di sicurezza e normative;
- la disinfezione dei locali almeno con periodicità trimestrale, nonché alla disinfestazione degli stessi allorché se ne ravvisi la necessità;
- la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici (elettrico, idraulico, di riscaldamento) e delle attrezzature date in dotazione in modo da mantenerli sempre perfettamente efficienti e funzionanti onde evitare il loro deterioramento;
- spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento;
- il controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dalle normative vigenti sui locali di pubblico spettacolo e sulla permanenza dei requisiti di sicurezza, attraverso lo Ufficio Tecnico Comunale;
- tenuta del piano di conduzione tecnica degli impianti tecnologici.

## Art. 9

### Uso degli impianti da parte di altri soggetti

A - L'Amministrazione Comunale potrà autorizzare, compatibilmente con il calendario programmato dalla associazione concessionaria, l'uso dell'impianto sportivo ad altri enti, associazioni, gruppi di utenti e singoli utenti per attività e manifestazioni sportive ed extra sportive, a carattere culturale o sociale, alle scuole di ogni ordine e grado per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica e di manifestazioni che i Distretti scolastici intendano organizzare nel corso dell'anno scolastico, come stabilito, per quanto riguarda le scuole, dal precedente art. 4 comma 7. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre l'uso dell'impianto sportivo per attività e manifestazioni gestite direttamente o patrocinate dal Comune di Bastia Umbra, previa verifica di compatibilità con il calendario delle gare;

B - Gli Enti, le Associazioni sportive, le scuole, i privati cittadini che intendano usufruire dell'impianto sportivo oggetto della convenzione, debbono rivolgere domanda all'Amministrazione Comunale almeno venti giorni prima dell'iniziativa o manifestazione, segnalando anche il nominativo del responsabile – Le richieste per l'uso dell'impianto in maniera continuativa devono essere presentate al Comune entro Agosto di ogni anno – Requisito di accesso sarà la territorialità della associazione richiedente; eventuali richieste di società esterne al Comune di Bastia Umbra saranno valutate all'occorrenza dall'Ufficio Sport;

C - L'Amministrazione Comunale stilerà un calendario annuale di utilizzo (gare ed allenamenti) per ogni impianto sportivo, autorizzando altri soggetti oltre all'Associazione concessionaria, con priorità verso le associazioni che effettuano attività sportiva diretta agli under 18, aventi sede nel territorio comunale e affiliati CONI;

D - E' compito della Associazione concessionaria garantire a tutti i soggetti aventi diritto la possibilità di usufruire di tutte le strutture ed attrezzature perfettamente funzionanti ed efficienti;

E - Chiunque utilizzi l'impianto è soggetto all'applicazione delle tariffe vigenti stabilite dall'Amministrazione Comunale, escluse le scuole ed altri soggetti autorizzati dal Comune all'uso gratuito;

F - Ogni soggetto utilizzatore dell'impianto, relativamente al proprio uso e per quanto di propria competenza, si dovrà assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni derivanti a persone o cose, esonerando il Comune di Bastia Umbra da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;

G - Ogni soggetto utilizzatore dell'impianto (comprese le Scuole) ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comune eventuali danni, guasti e/o variazioni verificatisi durante la propria attività, nonché segnalare danni non imputabili al medesimo. In ogni caso il soggetto responsabile dei danni è tenuto alla loro riparazione entro 10 giorni successivi al verificarsi del danno stesso; in caso contrario il Comune provvederà alla riparazione ed opererà, se del caso, le dovute rivalse.

H – Le richieste volte ad ottenere l'uso degli impianti per manifestazioni anche non sportive aventi fini di lucro saranno esaminate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

## Art 10

### Funzionamento impianto

L'impianto dovrà risultare disponibile per lo svolgimento delle attività sportive per tutto l'anno, esclusi i periodi in cui il Comune effettuerà lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria.

ART. 11  
Responsabilità del concessionario della gestione

L'Associazione concessionaria della gestione risponde dei danni alle persone e alle cose per negligenza, imperizia ed imprudenza nell'attività di custodia e di pulizia degli impianti sportivi, nonché per la mancata segnalazione al Comune di difetti alle strutture che possano arrecare danni alle persone ed alle cose. Rimane ferma la responsabilità delle singole associazioni e gruppi di utenti degli impianti relativamente alle specifiche attività svolte nel corso degli allenamenti, delle gare e delle manifestazioni, come stabilito nel precedente art. 9.

L'Associazione concessionaria è tenuta ad osservare la più stretta vigilanza e cautela per l'esatta osservanza di tutte le norme di agibilità e sicurezza degli impianti nei riguardi degli atleti e degli spettatori. La Associazione concessionaria è tenuta a segnalare tempestivamente al Comune ogni pericolo che le strutture e gli impianti possano presentare per la incolumità delle persone.

ART. 12  
Gestione patrimoniale

L'Associazione concessionaria della gestione è di norma l'unica consegnataria e detentrica delle chiavi di accesso ed è conseguentemente responsabile del patrimonio fisso, degli impianti tecnologici, delle attrezzature sportive e degli arredi presi in consegna e risponde di ciò a termine di legge all'Amministrazione Comunale; in casi particolari (Scuole o Associazioni sportive) il Comune potrà consegnare le chiavi anche ad altro soggetto, che diventerà il responsabile come sopra indicato esonerando l'Associazione concessionaria.

Lo stato e la descrizione dell'impianto concesso, dovrà risultare dall'apposito verbale di consistenza.

Verranno effettuate periodiche verifiche in contraddittorio tra la Associazione e l'Ufficio Sport Comunale con redazione di specifico verbale.

ART. 13  
Deposito cauzionale e polizze assicurative

A garanzia della concessione della gestione, l'Associazione dovrà costituire un deposito cauzionale pari all'1% del valore della struttura, mediante deposito infruttifero o polizza bancaria o assicurativa di durata biennale da rinnovarsi ogni qualvolta venga confermata dall'Amministrazione Comunale la concessione in gestione.

Inoltre, la Associazione dovrà aver contratto polizza assicurativa per responsabilità civili verso terzi e verso l'Amministrazione, per massimale adeguato comunque non inferiore ad un massimale da € 250.000,00 a € 500.000,00 unico a seconda del tipo di impianto, e polizza assicurativa contro l'incendio, atti vandalici e dolosi per un adeguato massimale comunque non inferiore al valore dell'impianto sportivo concesso, compreso il ricorso vicini.

ART. 14  
Controlli

Il Comune si riserva l'accesso nell'impianto sportivo in qualsiasi momento attraverso propri amministratori, funzionari ed operai per effettuare il controllo delle strutture ed il pieno rispetto del presente Regolamento.

## Art.15 Sanzioni

Se dall'esito dei controlli di cui al precedente art.14 risulti che i concessionari in gestione degli impianti sportivi non adempiano diligentemente alle norme del presente Regolamento e le Convenzioni che saranno successivamente stipulate, l'Amministrazione Comunale applicherà la penalità da € 50,00 a € 300,00 in relazione alla gravità dei fatti rilevati in caso di:

A – condizioni di trascuratezza degli impianti da calcio, del Palasport, delle palestre scolastiche in orario extrascolastico e della pista di atletica, in ordine a pulizia, apertura/chiusura, custodia/sorveglianza e mancata segnalazione danni al Comune;

B – sospensione o ritardo senza giustificato motivo degli impegni derivanti dalla concessione;

C – utilizzo dell'impianto difforme da quanto stabilito dalla Convenzione.

La comminazione delle penalità economiche avverrà previa contestazione scritta dell'inadempimento da parte dell'Ufficio Sport Comunale, con possibilità dei concessionari di presentare le proprie osservazioni e giustificazioni entro i 15 giorni successivi. E' fatta salva ogni pretesa ed azione dell'Amministrazione Comunale per il risarcimento del maggior danno o per ogni conseguenza penale; a tal fine l'A.C. si riserva la facoltà di procedere all'escussione della cauzione di cui al precedente art. 13; l'importo escusso dovrà pertanto essere reintegrato.

## Art. 16 Cause di cessazione del rapporto di concessione

Il rapporto derivante dalla concessione della gestione dell'impianto sportivo viene a cessare nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

A - recesso unilaterale del rapporto di una delle due parti con almeno 45 giorni di formale preavviso;

B – qualora l'Associazione conceda direttamente a terzi l'uso dell'impianto sportivo senza la prevista autorizzazione del Comune o lo conceda in sub-concessione;

C – qualora ponga in essere atti e fatti che in concreto ostacolano l'uso degli impianti da parte di altri aventi diritto o per pretesa di emolumenti dagli stessi;

D - per reiterata inosservanza delle norme del presente Regolamento;

E - per mancato pagamento al Comune delle dovute tariffe d'uso impianti.

## Art.17 Responsabilità

Chiunque utilizzi gli impianti sportivi è tenuto a risarcire eventuali danni alle persone ed alle cose qualora ne sia responsabile. L'associazione concessionaria della gestione dovrà segnalare immediatamente al Comune eventuali danni alle strutture ed il nominativo dei responsabili. Per altre disposizioni in materia di responsabilità si rimanda ai precedenti art. 4 - comma 7 (responsabilità scuole), art. 9 - commi F e G (responsabilità di ogni utilizzatore) e art. 11 (responsabilità del gestore).

## Art.18 Pubblicità

Le associazioni concessionarie della gestione hanno diritto alla pubblicità negli impianti sportivi, che è soggetta ad imposta la quale dovrà essere versata dal richie-

dente all'Agenzia locale concessionaria della pubblicità (Società A.I.P.A. di Bastia Umbra).

### **TITOLO III CALENDARI DI UTILIZZO E TARIFFE**

#### **Art. 19 Calendari di utilizzo**

A - Entro il mese di Agosto, le associazioni sportive e i gruppi sportivi amatoriali devono presentare al Comune domanda per l'utilizzo degli impianti sportivi per gli allenamenti unitamente ad un dettagliato e puntuale calendario. L'Ufficio Sport comunale, dopo aver coordinato le esigenze delle varie associazioni e gruppi, se necessario anche mediante incontri con i rappresentanti dei soggetti interessati, approverà un calendario generale di utilizzazione degli impianti sportivi nell'anno sportivo (da Settembre a Giugno) che sarà vincolante per tutti i soggetti che hanno presentato domanda;

B - Presso l'Ufficio Sport dovranno altresì essere inviate le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi da coloro che non hanno presentato un calendario di utilizzo. L'Ufficio provvederà a concedere l'uso degli impianti, compatibilmente con il calendario ufficiale approvato.

#### **Art. 20 Pagamenti e tariffe d'uso impianti sportivi**

1 - L'Associazione concessionaria in gestione dell'impianto e tutti gli altri utenti, sono soggetti a pagare al Comune le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, con riduzione delle tariffe rivolte all'utenza giovanile under 18;

2 - L'Ufficio Sport provvederà ad effettuare i conteggi di quanto dovuto e ad inoltrare la richiesta di pagamento ai soggetti interessati;

3 - Le tariffe per l'uso degli impianti sportivi dovranno essere versate con le seguenti modalità:

a - per le associazioni e i gruppi organizzati con un calendario approvato dal Comune, mediante 3 versamenti ad anno sportivo, da effettuarsi alla data del 10 Gennaio per il periodo d'uso Settembre/Dicembre, alla data del 10 Aprile per il periodo d'uso Gennaio/Marzo e alla data del 10 Luglio per il periodo d'uso Aprile/Giugno;

b - per i richiedenti non organizzati con un calendario di attività approvato dal Comune, dopo l'uso o manifestazione;

c - dovranno essere pagate al Comune tutte le ore prenotate all'inizio dell'anno sportivo anche quelle di fatto non utilizzate per cause dipendenti dall'associazione, escluse le ore prenotate e non utilizzate per cause indipendenti dall'associazione;

4 - Sono esenti dal pagamento delle tariffe:

- le scuole e ogni manifestazione organizzata dalle stesse;

- manifestazioni organizzate dal Comune o per suo conto o manifestazioni che abbiano l'autorizzazione all'uso gratuito da parte del Comune;

5 - Il mancato pagamento delle tariffe comporta la non concessione della gestione ed uso degli impianti o la revoca sino al saldo dovuto.

#### **Art. 21 Competenze**

Al Servizio Sport sono attribuite le seguenti competenze:

- rapporti con le associazioni e utenti;
- concessione della gestione ed uso degli impianti sportivi;
- approvazione del calendario per anno sportivo di utilizzo degli impianti;
- predisposizione e aggiornamento delle tariffe;
- controllo sul corretto utilizzo degli impianti;
- irrogazione di eventuali penali e sanzioni;
- concessione di contributi sportivi;
- autorizzazione all'installazione di pubblicità.

Al Servizio LL.PP. sono attribuite le seguenti competenze:

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;
- istruttoria tecnica sui costi di gestione;
- piano di conduzione tecnica degli impianti tecnologici delle strutture sportive.

AL Servizio Edilizia:

- istruttoria tecnica per l'installazione della pubblicità sugli impianti;

Al Servizio Polizia Municipale:

- vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento;

Al Servizio Finanziario:

- collaborazione con i suddetti uffici per la predisposizione ed aggiornamento delle tariffe e per il controllo di gestione.

#### Art. 22 Rapporti pregressi

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono risolti tutti i rapporti in essere con le associazioni sportive relativamente all'uso degli impianti sportivi, in quanto decaduti e non aggiornati con le presenti norme.

#### Art. 23 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, fermo restando il controllo di legittimità, entra in vigore il 1 Gennaio 2008.

\*\*\*\*\*